

Reg. scritture private n. __/2015

**ACCORDO TRA L'UNIONE COLLI BERICI VAL LIONA ED IL COMUNE
DI ALTISSIMO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO EX ART 14 CCNL
22.01.2004 DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE
DI ALTISSIMO**

L' anno duemilaquindici il giorno ____del mese di giugno

TRA

il Comune di Altissimo (VI), con sede in Altissimo (VI), via____, codice
fiscale e partita IVA _____, rappresentato dal Responsabile dell'Area
Contabile dott. BERTOIA Livio, nato a_____, il _____, che
interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto del Co-
mune medesimo, in forza della delibera di Giunta n. __ del __.06.2015;

E

L'Unione Comuni Colli Berici Val Liona (VI), con sede in San Germano dei
Berici (VI), piazza del Municipio, n. 1, codice fiscale e partita IVA
_____, rappresentato dalla Responsabile dell'Area personale, rag.
Gianna BELLINI, nata a ____, il _____, che interviene nel presente
atto non in proprio, ma in nome e per conto dell'ente medesimo, in forza
della delibera di Giunta n. __ del _____;

PREMESSO CHE

- l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Auto-
nomie Locali, sottoscritto in data 22.01.2004, regola la possibilità di utilizza-
re personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto,
per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo,

previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso del lavoratore

interessato, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istitu-

zionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;

- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione con-

giunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del

personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di prove-

nienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari ele-

menti di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

- tramite l'accordo di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unici-

tà ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1,

del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;

- con delibera di giunta del Comune di Altissimo n. ___ del __.06.2015 e de-

libera di Giunta dell'Unione Colli Berici Val Lione n. ___ del __.05.2015, di-

chiarate entrambe immediatamente eseguibili, è stato approvato il presente

accordo per l'utilizzo congiunto del Responsabile del Servizio Tecnico del

Comune di Altissimo;

- l'accordo di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente de-

finire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del

vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari

e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

- il Responsabile del Servizio Tecnico ha espresso il proprio consenso e la

propria disponibilità a svolgere la propria prestazione lavorativa anche

nell'Unione Colli Berici Val Lione e nei Comuni che la compongono;

Tutto ciò premesso, tra le parti, **si conviene e si stipula quanto segue:**

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente accordo è finalizzato a conseguire un vantaggio complessivo in termini di razionalizzazione delle spese di personale soddisfacendo le esigenze degli Enti contraenti.

ART. 2- OGGETTO

1. Oggetto dell'accordo è la gestione dell'utilizzo congiunto, a tempo parziale, da parte del Comune di Altissimo e dell'Unione Colli Berici Val Liona (e dei Comuni che la compongono), del Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Altissimo, Arch. Alberto CISCO, inquadrato nella categoria D1, posizione economica D1, titolare di posizione organizzativa, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali e, qualora necessario, al di fuori del normale orario di servizio.

ART. 3 – MODALITA' DI UTILIZZO CONGIUNTO-ORARIO DI SERVIZIO

1. L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente arch. Alberto CISCO sarà articolato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali, nel seguente modo:

- 24 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Altissimo;

- 12 ore settimanali saranno prestate a favore dell'Unione Colli Berici Val Liona e dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici che la compongono;

2. L'Unione Colli Berici Val Liona metterà a disposizione del lavoratore i necessari strumenti di lavoro.

3. Il Comune di Altissimo e l'Unione Colli Berici Val Liona organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

4. Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilizzazione

dell'orario di lavoro, previste dalla vigente normativa contrattuale, ai fini di ottimizzarne l'impiego.

5. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, oggetto del presente accordo, è gestito dal Comune di Altissimo, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.

6. La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dall'ente utilizzatore con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

7. La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di Altissimo, il quale si impegna a comunicare tempestivamente all'Unione Colli Berici Val Liona le assenze per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente con i competenti organi dell'ente l'assegnazione di ferie e permessi.

8. L'arch. Alberto CISCO dovrà predisporre uno schema di orario di lavoro ripartito tra gli Enti sottoscrittori, concordandolo preventivamente con i legali rappresentanti.

9. Ciascun Ente, al fine di soddisfare meglio le esigenze di servizio delle rispettive Amministrazioni ed in accordo con il Responsabile, potranno concordare in qualsiasi momento temporanee modifiche dell'orario stabilito in precedenza, ove sussistano giustificati motivi che rendano necessaria la presenza del Responsabile in un Ente anziché nell'altro.

ART. 4 – ATTIVITA' FORMATIVA

1. L'esercizio del diritto alla formazione ed all'aggiornamento da parte del lavoratore dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di asse-

gnazione presso i due Enti secondo il presente accordo e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi dovranno essere proporzionalmente ripartiti tra gli Enti stessi.

2. Si dà atto che l'Amministrazione titolare del potere di organizzazione della formazione del dipendente è l'Ente titolare del rapporto di lavoro, competente all'autorizzazione alla frequenza delle attività formative nell'ambito del piano annuale della formazione del personale in servizio, da predisporre anche acquisendo le esigenze formative rilevate presso l'Ente di utilizzazione.

ART. 5 – RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

1. Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente utilizzato congiuntamente dal Comune di Altissimo e dall'Unione Colli Berici Val Liona sarà ripartito tra gli Enti in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative e, quindi:

- per 24 ore con imputazione dei relativi oneri al Comune di Altissimo, ente titolare del rapporto di lavoro,

- per 12 ore con imputazione dei relativi oneri all'Unione Colli Berici Val Liona, ente utilizzatore.

2. Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dal Comune di Altissimo in quanto titolare del rapporto stesso, con recupero, con cadenza semestrale, della quota parte a carico dell'Unione Colli Berici Val Liona.

ART. 6 – INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. In attuazione dell'art. 14, commi 4 e 5 del CCNL 22.01.2004, l'arch. Alberto CISCO sarà incaricato delle responsabilità di posizione organizzativa

nell'Unione Colli Berici Val Liona, per tutte le funzioni ad essa trasferite dai Comuni di Grancona e San Germano dei Berici che la compongono e negli stessi Comuni di Grancona e San Germano dei Berici, per le restanti funzioni non ancora trasferite all'Unione.

2. Ciascun Ente potrà attribuire, nell'ambito delle proprie risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'articolo 14, commi 4 e 5 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle condizioni oggettive e soggettive, in presenza delle quali sarà applicata una percentuale di maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento.

3. Il compenso previsto per l'incarico di posizione organizzativa conferito dall'Unione Colli Berici Val Liona e riproporzionato in base alle ore di utilizzo, si cumulerà con quello relativo all'incarico attribuito dall'Ente di appartenenza, Comune di Altissimo, cui verrà comunicato per opportuna conoscenza il relativo provvedimento, fermi restando i valori minimo e massimo della retribuzione di posizione in tal caso previsti dall'art. 14, comma 5, del CCNL 22.01.2004.

4. Ciascun Ente, inoltre, potrà procedere ad attribuire la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che, siano stati preventivamente attribuiti gli obiettivi, siano previsti sistemi di valutazione del risultato a consuntivo e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente.

5. Nel riconoscere la natura di trattamento economico accessorio, come definito dall'art. 10 del CCNL 31.03.1999, della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato connesse al conferimento di incarichi di posi-

zione organizzativa, le parti concordano quanto segue:

- ciascun Ente assumerà per intero la spesa per la posizione organizzativa autonomamente individuata ed economicamente quantificata in base allo specifico contenuto dell'incarico assegnato ed alle peculiarità del contesto organizzativo di riferimento;

- al Comune di Altissimo spetterà per intero, a fini di semplificazione operative e in quanto ente titolare del rapporto di lavoro, la mera gestione della procedura di liquidazione delle complessive spettanze per le retribuzioni di posizione e di risultato, relative agli incarichi conferiti, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e, in particolare, dall'art. 10 del CCNL 31.03.1999 e, quindi, in n. 13 ratei per la retribuzione di posizione ed in unica soluzione a seguito della valutazione annuale per la retribuzione di risultato.

ART. 7 – EVENTUALI COMPENSI ACCESSORI

1. Ciascuno Ente può assumere in via autonoma ed esclusiva l'onere del finanziamento degli eventuali compensi che, per espressa previsione contrattuale, sono cumulabili con l'indennità di posizione organizzativa ed integrano forme di trattamento economico accessorio (ad es. compensi per lavoro straordinario elettorale, compensi per la progettazione ecc.).

2. Le spese per gli incarichi di qualsiasi natura, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e contrattuali di categoria, le spese per missioni o trasferte svolte dal Responsabile dell'Area tecnica, i rimborsi spese e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti, saranno esclusivamente a carico dell'Amministrazione presso cui o nell'interesse della quale tali prestazioni verranno effettuate.

ART. 8 – FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI

1. Gli Enti possono attivare forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

ART. 9 – VERIFICA DI EFFICACIA DEL PRESENTE ACCORDO

1. Gli Enti contraenti definiranno sistemi e modalità per la verifica periodica dell'efficacia del presente accordo, valutando l'opportunità di eventuali modifiche e/o integrazioni da proporre.

2. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessario intervenire sui contenuti essenziali del presente accordo, le Amministrazioni provvedono alla modifica con atti integrativi previa adozione di specifica deliberazione da parte delle rispettive Giunte.

ART. 10 – EFFICACIA, DURATA E RISOLUZIONE

1. Il presente accordo decorre dal ____ giugno 2015 ed ha validità sino al 31.12.2016.

2. Prima della data di cui sopra, il presente accordo può essere sciolto in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati da entrambi gli Enti sottoscrittori;

- recesso unilaterale di uno degli Enti contraenti, da adottarsi con atto deliberativo della Giunta con un preavviso di almeno 90 giorni all'altra Amministrazione contraente, comunicato via P.E.C.

- qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- quando l'Ente utilizzatore utilizzi il personale assegnato contravvenendo alle disposizioni specifiche contenute nel presente accordo;

- quando il Comune di Altissimo contravvenga ai propri impegni, in particolare impedendo al personale individuato di operare effettivamente presso l'Unione Colli Berici Val Lione;

- quando l'Unione Colli Berici Val Lione non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;

3. In caso di recesso il Responsabile dell'Area tecnica dovrà, comunque, portare a compimento tutti gli eventuali procedimenti avviati che non possono essere interrotti o sospesi senza gravi danni per l'Ente.

4. Prima della scadenza potrà essere rinnovato un medesimo accordo per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare tra gli Enti contraenti.

5. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

ART. 11 - CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente al presente accordo sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Comune di Altissimo, uno dall'Unione Colli Berici Val Lione ed il terzo nominato di comune accordo tra gli Enti sottoscrittori, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

2. Gli arbitri di cui al comma 1 giudicheranno in via amichevole, senza formalità, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

2. Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

3. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, così come modificato dal D.P.R. 30/12/1982, n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente,

PER IL COMUNE DI ALTISSIMO **dott. Livio Bertoia**

PER L'UNIONE COLLI BERICI VAL LIONA **Rag. Gianna BELLINI**

PER ACCETTAZIONE E CONSENSO **Arch. Alberto CISCO** _____